

Atto Costitutivo della Associazione "EURITMIA MEDITERRANEA"

In data 14 gennaio 2024, alle ore 12.00 AM presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Colle Val D'elsa (SI), Località S. Andrea 35/A, si sono riuniti i Signori e le Signore

- Yarince Vincenzo, nato a Rio Branco (Brasile) l'08/02/1997, residente in via Messina 8/B, Montepulciano (SI), VCNYN97B08Z602O
- Mattia Pircali, nato a Bolzano (BZ) il 19/11/1988, residente in Strada della Praia 5, Colà di Lazise (VR), PRCMTT88A19A952V
- Elisabetta Fusconi, nata a Ravenna (RA) il 19/11/1956, residente in Via Belvedere 334, Seravezza (LU), FSCLBT56S59H199E
- Massimo Settefonti, nato a Siena (SI) il 19/06/1972, residente in Ponelle – Gracciano n. 43, Colle di Valdelsa (SI), STTMSM72H19I726Z
- Michael Strom, nato a Tione di Trento (TN) il 03/12/1995, residente in Via San Martino 83, Trento (TN), STRMHL95T03L174X
- Anna Gioria, nata a Varese (VA) il 06/12/1996, residente in via Orocco 22, Comerio (VA), GRINNA96T46L682B
- Fulvio Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 21/12/1966, residente in Località S. Andrea 35/A, Colle di Val d'Elsa (SI), VCNFLV66T21F839R
- Viviana Pandolfi, nata a Brescia (BS) il 15/05/1965, residente in Località S. Andrea 35/A, Colle di Val d'Elsa (SI), PNDVVN65E59B157P

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta, Ente di Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Viene nominato nel presiedere la riunione il Signor Fulvio Vincenzo, il quale accettando chiama all'incarico di Segretaria la Signora Viviana Pandolfi.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione (Ente di Terzo Settore), non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di migliorare la consapevolezza di sé dell'essere umano e della sua relazione con gli altri, con la finalità di attivare o risvegliare tutti quei processi espressivi e relazionali che permettono la crescita personale e favoriscono il processo di scoperta, cura e sviluppo delle proprie risorse e potenzialità ovvero dei propri talenti. L'Associazione intende promuovere la conoscenza, la comprensione, la pratica e l'insegnamento, a tutte le età e a tutti i livelli, di tutte le arti e relative terapie, tra cui la musica, l'euritmia e l'arte del movimento, attraverso l'organizzazione di laboratori, corsi, spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni, festival e iniziative di formazione riferite particolarmente al mondo giovanile, alle istituzioni scolastiche e ai professionisti del settore.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: "EURITMIA MEDITERRANEA", e che la sua sede legale sia posta in Colle di Val D'Elsa (SI), Località Sant'Andrea 35/A

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); pertanto l'acronimo "ETS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

La Assemblea riunita indica come Presidente e Rappresentante Legale, Yarince Vincenzo e come consiglieri, componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i seguenti associati ed associate: Anna Gioria (Vicepresidente e tesoriere), Viviana Pandolfi (segreteria), Elisabetta Fusconi e Mattia Pircali.

Tutti gli eletti ed elette accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i firmatari e le firmatarie del presente documento, in qualità di soci e socie e/o eletti ed elette, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti.

L'assemblea delega infine il Presidente e Rappresentante Legale Yarince Vincenzo ad apportare al presente verbale e allo statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni o aggiunte formali che venissero eventualmente richieste in sede di registrazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

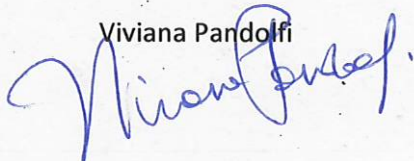
Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci e socie dell'Associazione, libero a tutti i cittadini e tutte le cittadine a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 14.00 PM.

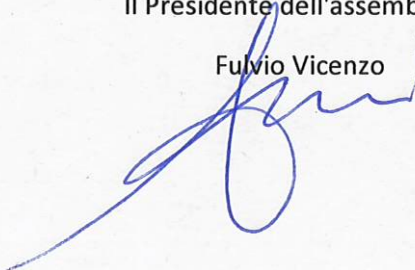
La Segretaria

Viviana Pandolfi



Il Presidente dell'assemblea

Fulvio Vincenzo



ALLEGATO A

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "EURITMIA MEDITERRANEA ENTE DI TERZO SETTORE"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro, ente del terzo settore, denominata "EURITMIA MEDITERRANEA" in seguito denominata anche solo "Associazione". In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione g) la denominazione muterà automaticamente in "EURITMIA MEDITERRANEA ENTE DI TERZO SETTORE" o "EURITMIA MEDITERRANEA ETS".

2. L'Associazione ha durata illimitata e fissa la propria sede nel comune di Colle di Val D'Elsa.

3. L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale competono all'Assemblea e costituiscono modifica statutaria se la modifica della sede legale avviene presso altro Comune. Non costituiscono modifica statutaria, ma si ratifica con delibera del Consiglio Direttivo se il trasferimento della sede legale avviene nel medesimo Comune.

Art. 2 – Scopo sociale

La Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in modo particolare ha la finalità di migliorare la consapevolezza di sé dell'essere umano e della sua relazione con gli altri, attivando e risvegliando tutti quei processi espressivi e relazionali che permettono la crescita personale e favoriscono il processo di scoperta, cura e sviluppo delle proprie risorse e potenzialità ovvero dei propri talenti. L'Associazione, nel perseguire tale scopo, intende promuovere la conoscenza, la comprensione, la pratica e l'insegnamento, a tutte le età e a tutti i livelli, di tutte le arti e relative terapie, tra cui la musica, l'euritmia e l'arte del movimento, attraverso l'organizzazione di laboratori, corsi, spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni, festival e iniziative di formazione riferite particolarmente al mondo giovanile, alle istituzioni scolastiche e ai professionisti del settore.

Tale promozione è basata su lavori di ricerca e di studio interni ed esterni all'Associazione e viene realizzata attraverso specifiche iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di maggiore solidarietà, altruismo e cooperazione nelle relazioni umane, contribuendo così al contrasto delle disuguaglianze, dei rischi di esclusione e delle diverse forme di discriminazione, tra cui le cause della povertà educativa e di quella economico sociale.

Art. 3 – Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nell'art. 2 attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) D. Lgs. 117/2017)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) D. Lgs. 117/2017)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) D. Lgs. 117/2017)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) D. Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo realizzare un insieme di pratiche che prevedano l'uso di tecniche artistiche che abbiano come scopo principale la promozione umana, il benessere degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità, la promozione e la stimolazione della creatività, tra cui:

- a) promuovere azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale utilizzando strumenti educativi e di animazione sociale;
- b) promuovere attività educative che producano risposte efficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socio culturale dei bambini con difficoltà di inserimento e di apprendimento;
- c) promuovere progetti umanitari a sostegno di minori o di categorie vulnerabili versanti in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio o vittime della violenza e delle guerre, anche mediante la costruzione di percorsi terapeutici ed esperienze pedagogiche basate sull'Euritmia;
- d) promuovere attività educative finalizzate ad incoraggiare e proteggere il diritto all'inclusione sociale di bambini con deficit o difficoltà di apprendimento, incluso persone con disabilità o in situazioni di disagio sociale e culturale;
- e) promuovere iniziative formative e di ricerca finalizzate alla innovazione pedagogica e allo sviluppo delle competenze degli euritmisti ed euritmiste;
- f) promuovere interventi, eventi e scambi sui temi di interesse dell'Euritmia in ambito regionale, nazionale e internazionale con il coinvolgimento attivo delle Istituzioni, degli Enti Locali e della società civile;
- g) progettare, promuovere e gestire attività e processi di formazione e aggiornamento relativi alle diverse arti tra cui l'euritmia, la musica e l'arte del movimento;
- h) promuovere azioni in partenariato con altre organizzazioni, enti e Istituzioni finalizzate agli scopi sociali;
- i) aderire ad altre associazioni o enti, sia nazionali che internazionali, assumere partecipazioni e compiere ogni operazione che sarà ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei fini statutarî.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, incluse/i dipendenti e volontari/e, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – Volontari, volontarie ed altre risorse umane

1. L'Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività. I volontari e le volontarie che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione ha facoltà di iscrivere nel registro anche i volontari e le volontarie occasionali, se previsto dal regolamento previsto al comma 2 del presente articolo.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario o alla volontaria le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del D.lgs. n. 117/2017. In materia di gestione dei volontari e delle volontarie e dei rimborsi delle spese riconosciuti l'Associazione adotta apposito regolamento preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Le volontarie ed i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.lgs. n. 117/2017.

Art. 7 – Associati

1. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private, senza fini di lucro e con fini di lucro) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle, siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo e versino la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
3. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
4. L'associazione prevede l'in-trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di scioglimento morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 8 – Procedura di ammissione degli associati

1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio direttivo, specificando le proprie generalità e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto, deliberazioni degli organi sociali, eventuale Codice etico e specifici regolamenti.

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, ovvero sottoscritta dal rappresentante legale o da suo delegato, oltre a quanto sopra previsto, la domanda deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, la sede e la descrizione dell'attività svolta;
- b) il ruolo o la carica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione dell'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nel qual caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto mese.

5. L'accesso alla qualifica di associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, persone fisiche e giuridiche, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, purché iscritti nel Libro degli associati anteriormente alla convocazione dell'Assemblea ed in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno il diritto di:

- esprimere il proprio voto in Assemblea, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, di eventuali regolamentari e del Codice etico;
- nell'ambito del più generale diritto di voto di cui sopra, elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività;
- esaminare i libri sociali individuati nell'art. 18 del presente statuto secondo le modalità ivi previste;
- concorrere all'elaborazione ed approvare i piani annuali o pluriennali delle attività della Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e Codici Etici o di condotta;
- impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità, e ad astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare l'Associazione, lederne l'immagine o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal presente statuto.

2. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nel Codice Etico, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente statuto;
- c) recesso;
- d) decesso;
- e) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello statuto, del Codice etico nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione;
- f) scioglimento o estinzione dell'Ente associato;
- g) fusione, scissione e trasformazione dell'Ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti agli associati dagli articoli 7 e 8 del presente statuto.

2. In considerazione della gravità della condotta o infrazione commessa dall'Associato, anche in ordine a eventuali episodi di recidiva, il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma, lett. e), può essere preceduto dai seguenti provvedimenti disciplinari, adottati dal Consiglio direttivo:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.

3. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e produce effetti a termini di atto ricettizio.

4. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi condizioni di cui al precedente comma, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dal Consiglio direttivo con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima. L'accertamento dei casi di perdita della qualità di socio ai sensi del comma 1, lettere d) e f) e g) è parimenti a cura del Consiglio direttivo.

5. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza, può proporre istanza per il riesame all'Assemblea dell'Associazione, secondo art. 9 comma 2 del presente Statuto. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.

6. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico rivestito dalle persone fisiche che siano state indicate dall'ente decaduto o escluso e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

7. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 11 – Organi sociali

1. Sono organi sociali di EURITMIA MEDITERRANEA:

a. Assemblea degli Associati

b. Consiglio Direttivo

c. Presidente

d. Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

2. L'Assemblea decide con apposita delibera gli specifici compensi per gli incarichi ricoperti dai componenti e dalle componenti degli organi sociali.

3. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo sociale, di cui al precedente comma 1, se nominato e sussistendone le condizioni di legge. La durata dell'incarico del revisore legale è stabilita in tre anni, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio trascorso dalla data della nomina. L'incarico può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Se la funzione è attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea può stabilire una diversa durata dell'incarico, compatibile con la scadenza del mandato di questi.

4. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

5. Delle riunioni di ogni organismo, è redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati in regola con gli obblighi sociali.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. Il/La Presidente deve in ogni caso procedere alla convocazione dell'Assemblea in presenza di richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Ad ogni socio spetta un voto. È ammesso l'esercizio della delega tra gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, componente dell'Assemblea. In alternativa, l'Assemblea può provvedere all'elezione, tra gli associati presenti, di un Presidente per la seduta in corso.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Associati, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti. Le decisioni vengono prese con il numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice.

8. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati. Le delibere aventi oggetto lo scioglimento della associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto, tenuto conto del numero dei voti a ciascun associato attribuiti dal presente articolo.

9. Il voto avviene di norma a scrutinio palese, salvo che non venga richiesto a scrutinio segreto da almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto presenti in assemblea.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria dell'Associazione, è convocata al fine di:

- a. Eleggere il o la Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- b. Deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e di singoli componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità e/o revoca nei loro confronti;
- c. Nominare - e revocare in caso di gravi inadempienze - i componenti dell'Organo di Controllo, e attribuire ad essi la funzione di revisione legale dei conti, sussistendone le condizioni di legge;
- d. nominare – e revocare, in caso di gravi inadempienze - il revisore legale dei conti;
- e. Approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio preventivo, il documento di programmazione per l'anno successivo, nonché approvare, quanto ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio direttivo;
- f. Approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea, eventuali regolamenti interni, incluso quello sulla gestione dei volontari, nonché ogni loro modificazione;
- g. Decidere sui provvedimenti disciplinari o di espulsione di associati proposti dal Consiglio direttivo. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
- h. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata al fine di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) Deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, quest'ultima su proposta del Consiglio direttivo;

d) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Gli amministratori, ferme le cause di incompatibilità e decadenza individuate nell'art. 2382 c.c., devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 41, comma 5 del D.lgs. n. 117.

2. Il Consiglio direttivo è formato dal/la Presidente, eletto dall'Assemblea e da un numero di componenti compreso tra due e quattro, secondo delibera dell'Assemblea, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, con un limite massimo di tre mandati.

Il Consiglio direttivo può assegnare deleghe e compiti specifici ai componenti. Ogni membro delegato è impegnato a portare avanti la delega assegnata nelle istanze corrispondenti, in costante collegamento con il/la Presidente e gli altri componenti del consiglio direttivo.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione a cominciare dai primi dei non eletti o in alternativa a convocare nuove elezioni per la loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive.

4. I componenti del consiglio direttivo non hanno voto nelle deliberazioni relative alla ratifica dei bilanci consuntivi e preventivi annuali e del bilancio sociale. Non hanno diritto di voto, altresì, nelle deliberazioni relative alla loro revoca dall'incarico ricoperto.

5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

6. Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha i seguenti compiti e funzioni:

a. nominare il vice Presidente, Tesoriere e Segretario;

b. convocare l'assemblea degli associati;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

d. redigere i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

e. predisporre le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

f. predisporre eventualmente il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed infine documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

g. predisporre ed approvare i regolamenti dell'Associazione nonché le loro eventuali modifiche, ad eccezione di quelli espressamente rimessi dallo statuto alla competenza dell'Assemblea;

- h. approvare o modificare i codici di condotta ed ogni altro codice etico;
- i. deliberare circa l'ammissione degli associati e; nel caso, motivarne il rigetto;
- l. deliberare circa l'esclusione degli associati;
- m. deliberare l'assunzione di personale e relativi compensi;
- n. individuare le eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- o. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- p. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- q. approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie per adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e sottoporle all'approvazione della Assemblea degli associati;
- r. deliberare la promozione, l'adesione e/o la partecipazione a iniziative, manifestazioni di particolare rilevanza politica, sindacale o di altra natura.
- s. in caso di scioglimento: a) proporre all'Assemblea la destinazione dei beni dell'Associazione in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; o) nominare i liquidatori ai quali dare mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea;

Art. 15 – Il/La Presidente

1. Il/La Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
2. Il/La Presidente di EURITMIA MEDITERRANEA ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione, in ogni atto burocratico, finanziario e amministrativo necessario per la vita associativa. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

La sua firma obbliga l'Associazione senza che occorra produrre la deliberazione del Consiglio direttivo.
3. Il/La Presidente rappresenta EURITMIA MEDITERRANEA presso le Istituzioni pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali, e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni, garante delle finalità istituzionali di EURITMIA MEDITERRANEA e delle linee strategiche e programmatiche espresse dai suoi organi statutari.
4. Il/La Presidente assicura la direzione delle attività di EURITMIA MEDITERRANEA così come definite dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
5. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario uno specifico mandato mediante delibera del Consiglio direttivo o dell'Assemblea.
6. In caso di impedimento o assenza temporanea del/la Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i/le componenti del Consiglio direttivo.
7. In caso di dimissioni o decadenza del/la Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, sino alla elezione del/la nuovo/a Presidente.

Art. 16 – Organo di controllo

1. Ove richiesto dalla legge o, negli altri casi, per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Spetta all'Assemblea individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo svolge i compiti previsti dalla legge e dallo statuto. Sussistendo le condizioni prescritte dall'articolo 30, comma 6, del D.lgs. 117, l'Assemblea può affidare all'organo di controllo le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio sociale trascorso dalla nomina. I suoi componenti possono essere rinnovati in carica per non più di due mandati consecutivi, anche se inferiori, complessivamente, a otto anni.

ART. 17 – Risorse economiche e gestione economica amministrativa

Le risorse economiche di EURITMIA MEDITERRANEA sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti, italiani e stranieri;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale individuate nello statuto nonché delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017;
- f) dalle entrate delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.117/2017;
- g) da rendite patrimoniali;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il bilancio deve essere depositato presso la sede di EURITMIA MEDITERRANEA

almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria se il limite non sia superato, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni normative e di legge specifiche previste per la rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.lgs. n. 117.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 – Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ovvero del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati: i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dall'associato a mezzo il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata nella qualità predetta, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda ed alla presenza di un membro delegato dal Consiglio direttivo.

5. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

6. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

7. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

8. Il Consiglio direttivo potrà approvare eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio circa aspetti operativi e procedurali utili all'esercizio del diritto.

Art. 19 – Scioglimento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio direttivo, delibera la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117, a uno o più Enti di Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Il Consiglio direttivo nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e, in subordine, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.